

- INRCA -
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA ANZIANI
ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL'INRCA.**

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

- I. Il presente regolamento disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'INRCA ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., della Delibera CiVIT-ANAC n. 12/2013, del DPR n. 105 del 09/05/2016 e del DM del Ministro della pubblica amministrazione del 06/08/2020.
- II. Ai sensi dell'Art. 1. del Dlgs 150/2009 e s.m.i. si specifica che le disposizioni in esso riportate recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- III. Ai sensi dell'art.14 comma 2 del Dlgs 150/2009 e s.m.i. l'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 del suddetto articolo. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 2 – Composizione e Nomina

- I. L'OIV è costituito in forma collegiale da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente.
- II. La nomina dei componenti e del presidente è effettuata dal Direttore Generale tra gli iscritti da almeno sei mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito con DM 06/08/2020 e tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 19, c. 10 del DL n. 90/2014, previo espletamento della procedura selettiva pubblica, fermi restando i requisiti personali e professionali previsti nell'art. 3 del presente regolamento. (Rif. art. 14 bis Dlgs 150/2009 e s.m.i.). L'incarico di presidente potrà essere affidato esclusivamente ai soggetti iscritti nella fascia professionale 3 del suddetto elenco. (Rif. art. 7, c. 6 lett. a. DM 06/08/2020)
- III. A tale scopo viene bandito avviso pubblico di selezione finalizzato all'acquisizione e alla successiva valutazione dei curricula formativi e professionali, nonché delle relazioni accompagnatorie presentate dagli interessati, dalle quali dovranno essere attestate adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità.
- IV. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, l'atto di nomina dei componenti, i loro curricula e i relativi compensi.
- V. La professionalità e le competenze specifiche dovranno essere desumibili, oltre che dal curriculum formativo e professionale, anche da una relazione di accompagnamento al

curriculum nella quale siano illustrate le esperienze che gli interessati ritengano significative in relazione al ruolo da svolgere.

- VI. Qualora gli interessati rivestano o abbiano già rivestito il ruolo di componenti OIV o altri organismi con funzioni analoghe (es. NIV), devono darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta.
- VII. La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base dell'esame del curriculum e della relazione di accompagnamento dal Direttore Generale o dal suo delegato. La Direzione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti anche mediante l'effettuazione di un colloquio.
- VIII. Si terrà conto del rispetto dell'equilibrio di genere eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. (Rif. art. 7 DM 06/08/2020).

ART. 3 – Requisiti personali e professionali

- I. I componenti dell'OIV sono nominati tra gli iscritti da almeno sei mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance in possesso di tutti i requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità previsti per l'iscrizione stessa di cui nell'art. 2 del DM 06/08/2020. I due componenti sono scelti tra i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale mentre l'incarico di Presidente può essere affidato ai soggetti iscritti nella fascia professionale 3.
- II. I componenti dovranno possedere pertanto, così come previsto nell'art. 2 c. 1 lett. b) p. 2 del DM 06/08/2020, comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
- III. In relazione alla natura e ai compiti dell'Istituto si terrà conto del percorso professionale svolto, delle capacità e competenze specifiche acquisite nel settore Sanità e/o Università e/o Ricerca che nel loro complesso determineranno l'adeguatezza e la corrispondenza del profilo professionale al ruolo richiesto.
- IV. Le predette capacità dovranno esser desumibili, oltre che dal curriculum formativo e professionale, da una relazione di accompagnamento al curriculum nella quale siano illustrate le esperienze che gli interessati ritengano significative in relazione al ruolo da svolgere.
- V. Qualora l'interessato rivesta o abbia già rivestito il ruolo di componente OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta in tale qualità.

ART. 4 – Divieto di nomina, conflitto di interesse e cause ostative

- I. Ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Dlgs 150/2009 e s.m.i., del punto 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013 e del D.M. 6 agosto 2020 non saranno ritenuti idonei coloro che:
 - a. siano dipendenti INRCA;
 - b. rivestano incarichi pubblici elettivi;
 - c. rivestano cariche in partiti politici;
 - d. rivestano cariche in organizzazione sindacali;
 - e. abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

- f. abbiano rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione;
- g. siano stati dipendenti INRCA nei tre anni precedenti la designazione;
- h. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- i. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- j. si trovino in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- k. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- l. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'INRCA nel triennio precedente la designazione;
- m. si trovino, nei confronti dell'INRCA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti entro il secondo grado;
- n. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'INRCA;
- o. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'INRCA;
- p. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- q. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il secondo grado con i dirigenti di prima fascia o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- r. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- s. siano componenti del Collegio Sindacale dell'INRCA;

Si precisa che le cause di esclusione di cui alle lettere h., i., j. e k. operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

- II. Non possono altresì essere nominati componenti dell'OIV coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici.

L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato.

ART. 5 – Limiti relativi all'appartenenza a più organismi di valutazione

- I. Ai sensi dell'art. 8 del DM 06/08/2020, potranno essere nominati componenti dell' OIV anche coloro che appartengono a più OIV per un massimo complessivo di 4.
- II. Se dipendenti di pubblica amministrazione il limite di cui sopra è pari a due.
- III. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri OIV deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato.

ART. 6 – Funzioni e compiti

- I. Come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i all'OIV compete la misurazione e

valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. e) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.

- II. L'OIV svolge le funzioni ad esso assegnate nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i.
- III. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n. 150/2009 e s.m.i l'OIV, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).
- IV. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.Lgs n.150/2009 e s.m.i. l'OIV esprime parere vincolante in merito all'adozione e all'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'INRCA.
- V. Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. l'OIV:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del succitato decreto, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Ai sensi del comma 6 dell'art.14 la validazione della Relazione sulla performance qui indicata è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i..
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del medesimo decreto;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs n 150/2009 e s.m.i.;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

- VI. Ai sensi dell'articolo 14 comma 4-bis del Dlgs 150/2009 e s.m.i., gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 del medesimo decreto e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 150/2009 e s.m.i..
- VII. Ai sensi dell'art. 14 c. 4-ter del Dlgs 150/2009 e s.m.i. nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 del medesimo decreto, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
- VIII. Come previsto dall'art. 44 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
In materia di trasparenza e anticorruzione l'OIV esercita altresì le attività previste ai sensi dell' art. 1 della Legge n. 190/2012 così come modificato dal D.lgs.25 maggio 2016, n. 97.
- IX. Come previsto all'art.19-bis del Dlgs n. 150/2009 e s.m.i. – “Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali” l'OIV:
- (comma 1) stabilisce le modalità con cui i cittadini, anche in forma associata, che partecipano al processo di misurazione, delle performance organizzative. comunicano direttamente all'OIV stesso il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati dall'INRCA;
 - (comma 3) stabilisce le modalità con cui gli utenti interni all'INRCA partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto;
 - (comma 5) “verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”;

ART. 7 – Dimissioni e Revoca

- I. In caso di dimissioni presentate dai componenti dell'OIV, deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
- II. Nell'eventualità di cui al precedente punto I), i nuovi componenti OIV saranno tempestivamente nominati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
- III. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore

Generale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:

- sopravvenuta incompatibilità,
 - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia,
 - comportamenti lesivi dell'immagine dell'Istituto e/o di chi lo rappresenta,
 - grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico come ad esempio:
 - l'accertato mancato e/o ritardato svolgimento delle funzioni previste dalla legge e/o dal presente regolamento;
 - reiterati ed ingiustificati comportamenti in grado di ingenerare, ritardo nell'assolvimento delle proprie funzioni e/o il malfunzionamento dell'organismo o dell'Istituto;
 - assenza ingiustificata alle riunioni dell'organismo reiterata per almeno tre volte.
- IV. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per un periodo di tre anni dalla data di conferimento;
- V. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni od altra causa, o a seguito di nuovo incarico in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

ART. 8 – Sede organizzativa e modalità di funzionamento

- I. L'OIV è nominato dal Direttore Generale a seguito di procedura di avviso di selezione pubblica.
- II. Il Direttore Generale designa il Presidente. Il Presidente rappresenta l'OIV, convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente più anziano/a di età.
- III. La sede dell'OIV è presso la sede legale dell'INRCA.
- IV. L'OIV si riunisce di norma con cadenza mensile, e comunque ogni qualvolta sia necessario, previa convocazione da parte del Presidente coadiuvato dalla struttura tecnica permanente individuata a svolgere funzioni di supporto alle attività dell'OIV, che ne propone le materie all'ordine del giorno.
Ad ogni seduta viene redatto verbale. I verbali delle riunioni sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva.
- V. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- VI. Nell'esercizio delle proprie attività, ed al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo, l'OIV si avvale del supporto operativo della struttura tecnica permanente individuata nell'Ufficio Controllo di Gestione che opererà in stretta collaborazione con l'Ufficio Amministrazione risorse umane.
Si precisa che detta struttura svolgerà funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari all'operatività dell'OIV, mediante, a titolo esemplificativo: convocazione, raccolta dei verbali delle sedute e dei documenti predisposti dall'OIV, trasmissione dei verbali alla direzione aziendale, raccordo con altre strutture aziendali, rendicontazione attività dell'OIV ai fini del compenso riconosciuto ai componenti, ecc.
- VII. La struttura tecnica permanente individuata assolverà i propri compiti senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9 – Durata dell'incarico

- I. L'incarico ha una durata di tre anni a partire dalla data di conferimento ed è rinnovabile una

sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva (rif. articolo 14-bis comma 3 Dlgs n. 150/2009 e s.m.i.). L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui alle norme di legge e discipline di settore, ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale OIV.

ART. 10 – Compenso da corrispondere ai componenti dell'OIV

- I. Ai sensi dell'articolo 14 comma 11 del Dlgs n. 150/2009 s.m.i., che stabilisce che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli OIV sono da stabilirsi nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno, il compenso per ciascun componente viene fissato in Euro 6.000,00 annui al netto di oneri/IRAP/IVA a carico dell'Istituto.

ART. 11 – Entrata in vigore

- I. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento deliberativo di approvazione.

ART. 12 – Disposizioni finali

- I. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento.